

MAURO LAUS  
26/7/2016  
L. 18.15



**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**  
*Gruppo Consiliare Forza Italia*

18:58 26 Lug 16 A0100B 001105

Consiglio Regionale del Piemonte



A00025991/A0100C-04 27/07/16 CR

CC 02.18-02/857/2016

Al Presidente  
del Consiglio regionale  
Mauro LAUS  
SEDE

**ORDINE DEL GIORNO N. 854**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,  
trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**Oggetto: anziani non autosufficienti**

**PREMESSO** che gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici;

**TENUTO CONTO** che in Piemonte sono 32mila gli anziani malati cronici non autosufficienti posti in liste d'attesa e cioè non presi in carico dal Servizio sanitario regionale per le opportune cure di cui hanno necessità immediata dovuta alla loro situazione;

**CONSIDERATO** che con DGR n. 18-1326 si osserva in merito a tali pazienti non autosufficienti che «le liste d'attesa, governate dalle Asl, costituiscono (...) elemento di garanzia rispetto al "limite invalicabile della spesa" necessario per assicurare il rispetto di "sostanziale pareggio dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario nazionale"»;

**TENUTO CONTO** inoltre che all'Unità di valutazione geriatrica (Uvg) è stato assegnato il compito di collocare le persone non autosufficienti valutate «in apposite liste di attesa»;

**CONSIDERATO** inoltre che nella delibera in oggetto non viene mai citata la legge 10/2010 della Regione Piemonte "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti";

**SOTTOLINEATO** che nella delibera in oggetto si afferma, in contrasto con quanto stabilito dai Livelli Essenziali di Assistenza (Dpcm 29 novembre 2001, articolo 54 della legge 289/220), che «non si può sostenere che tutte le persone non autosufficienti abbiano diritto di accedere ai servizi residenziali», individuando non meglio specificate prestazioni domiciliari, senza mai tenere in conto:

- la valutazione della volontaria disponibilità e non inidoneità dei congiunti di farsi carico dell'accudimento del proprio familiare malato;
- l'assoluta priorità delle cure domiciliari;
- l'obbligo delle Asl di assumere a proprio carico il 50% dei costi relativi alle prestazioni domiciliari di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona»

**il Consiglio regionale  
IMPEGNA  
la Giunta regionale**

a predisporre urgenti provvedimenti

- per assicurare concretamente agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle persone con demenza senile le necessarie prestazioni sanitarie e socio-sanitarie indifferibili e per l'abbattimento delle attuali liste di attesa riguardanti le prestazioni domiciliari e residenziali;
- per il riconoscimento effettivo dell'assoluta priorità degli interventi sociosanitari domiciliari;
- di riconoscere, con un apposito provvedimento, ai Medici di medicina generale di operare nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile – per le quali già possono disporre il ricovero presso i Dipartimenti di emergenza e accettazione degli ospedali – sulla base degli stessi principi riconosciuti per gli altri malati, e quindi di attivare direttamente le cure domiciliari di lunga durata o un ricovero in Rsa, senza condizionamenti all'accesso alle prestazioni legate a valutazione Uvg;
- di riconoscere, con un apposito provvedimento, ai Medici ospedalieri e delle strutture di riabilitazione e lungodegenza, di operare nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile sulla base degli stessi principi riconosciuti per gli altri malati, e quindi di assicurare a tali malati la continuità terapeutica prevista dalle vigenti leggi.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).